



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 82 – 15 GIUGNO 2023**

Udienza del 12 giugno 2023

**70.22.23 RICORSO proposto dal tesserato D. S.**

contro la

- Procura Federale Fipav ed altri soggetti

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi           Presidente

Avv. Antonio Amato       Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni   Componente

all'udienza del 12 Giugno 2023 si è riunito per la discussione del ricorso in epigrafe indicato.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il sig. D. S. con i difensori Avv. Elisabetta Rossi e Avv. Federica Cavalieri nonché il procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli.

I difensori del ricorrente illustravano il ricorso insistendo per l'accoglimento in particolare delle istanze cautelari proposte. Il procuratore federale discuteva concludendo per il rigetto delle domande. Terminata la discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo indicando in dieci giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il sig. D. S. che ha la qualifica di arbitro, dopo aver premesso che il Commissario Nazionale SNUG Luigi Roccatto aveva emesso nei suoi confronti. un provvedimento di penalizzazione *di 1,5 punti* che era ritenuto ingiusto, incorretto e viziato” **da rilevanti vizi**



*formali e sostanziali nonché per gravi violazioni di principi costituzionali e norme regolamentari e statutarie*” proponeva ricorso avverso:

- il Provvedimento emesso da Luigi Roccato;
- la nota a firma Alberto Falzoni;
- l'Archiviazione REG. N. 76.22.23 FIPAV a firma Avv. Umberto Pantanella;
- la Seconda Archiviazione REG. N. 90.22.23 FIPAV a firma Avv. Umberto Pantanella;
- il diniego all'accesso agli atti relativo al fascicolo REG N. 76.22.23 FIPAV con nota a firma Daniela Fani;
- il diniego all'accesso agli atti relativo al fascicolo REG. N. 90.22.23;
- il provvedimento di diniego all'accesso agli atti relativo al fascicolo REG N. 76.22.23 emesso del procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli;

nei confronti di:

- Procura Federale FIPAV, in persona dei procuratori Avv. Giorgio Guarnaschelli e Avv. Umberto Pantanella;
- Luigi Roccato;
- Alberto Falzoni;
- Daniela Fani;

in qualità di “Resistenti”

nonché nei confronti di:

- Giuseppe Manfredi
- Commissione Federale di Garanzia, in persona del presidente Avv. Renato Tobia in qualità di “Controinteressati”

Con l’atto introduttivo la difesa del ricorrente affidava principalmente e riassuntivamente le motivazioni come segue:

Mancata instaurazione del contraddittorio da parte del Commissario nazionale con il sig. D. S.

e la conseguente impossibilità di esercizio del sacrosanto e costituzionalmente garantito diritto di difesa;

Violazione dei principi applicabili del c.d. giusto processo, della Costituzione, del procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990 nonché degli artt. 1.1. e 2 del Reg.



giur. FIPAV;

Illogica ed irrazionale valutazione dei fatti nonché la loro genericità ed indeterminatezza;

Violazione del principio di certezza del diritto e dell'obbligo di motivazione;

Mancata ed opportuna contestazione dei fatti da parte del sodalizio sportivo interessato a mezzo istanza ex 23 Reg. giur. FIPAV;

Tardiva contestazione dei fatti e violazione del principio del c.d. buon andamento;

Mancata consegna della documentazione comprovante il Provvedimento;

Mancata chiamata in causa di soggetti controinteressati, tra cui il Delegato arbitrale ed il Primo Arbitro della gara;

Aver emesso il provvedimento in violazione dei principi di buona fede e di imparzialità;

Essere viziato da eccesso di potere;

Aver violato il principio di ragionevolezza e di quello di legalità;

Essere il provvedimento basato su fatti non imputabili al ricorrente e addebitabili, semmai, al referto elettronico;

Violazione di plurimi principi previsti dal Codice Etico e dallo Statuto FIPAV, tra cui quello della lealtà, della probità, della legalità, integrità, onestà e correttezza;

Violazione dei diritti di difesa;

Mancata consegna della richiesta documentazione.

Alla luce dei motivi indicati il ricorrente testualmente chiedeva che il Tribunale:

*“IN VIA PRINCIPALE accertata e dichiarata la veridicità dei motivi esposti nel presente atto e riconosciute, a carico dei tesserati FIPAV, le oltre 40 violazioni statutarie, legislative, regolamentari, di principi costituzionali ampiamente evidenziate, documentate e provate:*

*- dichiarare nullo ovvero inefficace ovvero inesistente ovvero annullabile il Provvedimento emesso dal Commissario nazionale Luigi Roccatto in quanto illegittimo e gravemente viziato a livello formale e sostanziale; ovvero ordinare per le medesime ragioni al Commissario nazionale Luigi Roccatto l'annullamento in autotutela del Provvedimento e, per l'effetto, (ii) ordinare al Roccatto la trasmissione a mezzo pec al sottoscritto di una breve lettera di pubbliche scuse a fronte di quanto accaduto;*

*- dichiarare nullo ovvero inefficace ovvero inesistente ovvero annullabile il provvedimento/nota emesso dal Referente Arbitri di B Alberto Falzoni, trasmesso a mezzo e-mail al sottoscritto ed oggetto della “Seconda integrazione”, in quanto illegittimo e*



*gravemente viziato a livello formale e sostanziale; ovvero ordinare al Referente Arbitri di B Alberto Falzoni l'annullamento in autotutela, per le medesime ragioni, del provvedimento/nota de quo e per l'effetto (i) accordare al sottoscritto fino alla definizione del presente giudizio ovvero fino a sentenza della giurisdizione sportiva passata in giudicato e non più impugnabile la sospensione dall'attività arbitrale senza applicazione di alcuna penalità ovvero dichiarare il sottoscritto arbitro, per le rinunce alle gare, per la sospensione richiesta nonché per quanto contenuto nel provvedimento/nota del Falzoni, esente da qualsiasi penalizzazione per la stagione sportiva in corso nonché (ii) ordinare al Referente Arbitri di B Alberto Falzoni la trasmissione a mezzo pec al sottoscritto di una breve lettera di pubbliche scuse a fronte di quanto accaduto;*

*- censurare e/o biasimare formalmente ed ufficialmente le archiviazioni predisposte dall'Avv. Umberto Pantanella della Procura Federale nonché il diniego all'accesso agli atti di cui alla nota dell'Avv. Giorgio Guarnaschelli;*

*- ordinare senza indugio al Commissario Nazionale Luigi Roccatto (i) la riforma degli art. 4.2.3 e 4.2.4 della Informativa arbitri di serie B nel senso di prevedere l'attribuzione di punteggi extra secondo un range equo rispetto alla valutazione della prestazione di gara (-2, + 2) con fattispecie chiare, precise, inequivocabili, determinate ex ante ed in linea e proporzionali alla necessaria prevalenza della prestazione sportiva arbitrale sul campo (c.d. punteggio base delle schede valutative degli ufficiali di gara) nonché (ii) la pubblicazione delle graduatorie di tutti gli ufficiali di gara a far data 30 giugno 2023 nonché la conoscibilità, da parte di tutti gli ufficiali di gara e non soltanto dei diretti interessati e previa definizione di adeguati accorgimenti, delle motivazioni recanti l'attribuzione di un extra punteggio da parte del Settore Nazionale Arbitrale, sia esso bonus o malus. Tutto ciò al fine di rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. relativamente agli obblighi pubblicità e trasparenza anche nei rapporti di gestione interna, cui la FIPAV è sottoposta come si può agevolmente verificare sul sito internet [www.fipav.it](http://www.fipav.it);*

*- dichiarare, per l'effetto di tutti i punti che precedono, le responsabilità a dei soggetti interessati determinando ed irrogando le opportune sanzioni sulla base delle normative sportive ovvero FIPAV pro tempore vigenti ovvero ordinare alla Procura Federale di accertare obbligatoriamente dette responsabilità con contestuale invito al Procuratore ad esercitare obbligatoriamente l'azione di deferimento al fine di determinare ed irrogare*



*le opportune sanzioni sulla base delle normative sportive ovvero FIPAV pro tempore vigenti.*

- **IN VIA SUBORDINATA** *nella denegata e non creduta ipotesi della mancata dichiarazione di veridicità dei motivi esposti nel presente atto e del mancato riconoscimento delle oltre 40 violazioni statutarie, legislative, regolamentari, di principi costituzionali evidenziate e documentate:*

- *accertare le responsabilità in ordine al comportamento operato dal sottoscritto che, stante l'insussistenza delle violazioni così come descritte e documentate, ha manifestamente violato i principi di lealtà, equità, correttezza e probità sportiva chiedendo agli organi giurisdizionali di lavorare inutilmente e, per l'effetto, determinare ed irrogare le opportune sanzioni al sottoscritto sulla base delle normative FIPAV pro tempore vigenti ovvero ordinare alla Procura Federale di accertare obbligatoriamente dette responsabilità, invitandola obbligatoriamente a determinare ed irrogare le opportune sanzioni al sottoscritto sulla base delle normative FIPAV pro tempore vigenti.*

- **IN OGNI CASO**

- *ordinare alla Procura Generale di correggere i refusi e gli errori presenti nell'Archiviazione anche al fine di una migliore comprensione in lingua italiana del provvedimento;*

- *ordinare alla Procura generale la trasmissione al sottoscritto di tutti gli atti acclusi nei fascicoli REG. N. 76.22.23 FIPAV e REG. N. 90.22.23 a fini difensivi ed in linea con la normativa, inter alia, dell'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990;*

- *sospendere ai sensi dell'art 38 Reg. Giur. FIPAV senza indugio l'efficacia del Provvedimento in quanto viziato ed illegittimo formalmente e sostanzialmente, fino alla definizione del presente giudizio ovvero fino a sentenza della giurisdizione sportiva passata in giudicato e non più impugnabile;*

- *ordinare senza indugio al Commissario Nazionale (i) la riforma degli art. 4.2.3 e 4.2.4 della Informativa arbitri di serie B nel senso di prevedere l'attribuzione di punteggi extra secondo un range equo rispetto alla valutazione della prestazione di gara (-2, + 2) con fattispecie chiare, precise, inequivocabili, determinate ex ante ed in linea e proporzionali alla necessaria prevalenza della prestazione sportiva arbitrale sul campo (c.d. punteggio base delle schede valutative degli ufficiali di gara) e (ii) la pubblicazione delle graduatorie di tutti gli ufficiali di gara a far data 30 giugno 2023 nonché la*



*conoscibilità, da parte di tutti gli ufficiali di gara e non soltanto dei diretti interessati e previ opportuni accorgimenti, delle motivazioni recanti l'attribuzione di un extra punteggio da parte del Settore Nazionale, sia esso bonus o malus;*

- *Dichiarare che relativamente agli obblighi pubblicità e trasparenza la FIPAV, anche nei rapporti di gestione interna, è sottoposta al regime e agli obblighi di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii ovvero invitare gli organi federali FIPAV al rispetto di detta normativa.*
- *Ordinare al Roccato e al Falzoni la predisposizione e la trasmissione al sottoscritto di una missiva contenente pubbliche scuse rispetto a quanto accaduto.*
- *Ordinare al Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi la predisposizione, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15, la predisposizione di una relazione da trasmettere al CONI circa la vicenda del sottoscritto;*
- *Ordinare alla Commissione Federale di Garanzia FIPAV di esercitare obbligatoriamente i poteri di cui all'art. 5, c. 3 lett. c) determinando ed irrogando le opportune sanzioni.”*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso nella sua complessa lettura poiché contenente eccezioni su una serie di comportamenti e su violazioni delle più svariate norme, risulta essere stato proposto nei confronti della Procura Federale FIPAV, in persona dei procuratori Avv. Giorgio Guarnaschelli e Avv. Umberto Pantanella, del sig. Luigi Roccato, del sig. Alberto Falzoni, della sig.ra Daniela Fani qualificati come “Resistenti”, nonché nei confronti di Giuseppe Manfredi, della Commissione Federale di Garanzia, in persona del presidente Avv. Renato Tobia in qualità di “Controinteressati”.

Esaminando quindi la “*vocatio in ius*” l’unica che appare correttamente chiamata è la Procura Federale nella persona del procuratore (ultroneo il richiamo al viceprocuratore in quanto articolazione interna dell’ufficio). Il sig. Roccato Luigi viene evocato in proprio e non viene chiamato l’organo (ove anche fosse ritenuto legittimato) dallo stesso presieduto; il sig. Falzoni Alberto non può avere alcuna legittimazione passiva in un procedimento non disciplinare ma iniziato a seguito di ricorso. La sig.ra Fani Daniela risulta essere un funzionario amministrativo della Federazione ed in nessun caso potrà essere parte del presente procedimento.

Il sig. Giuseppe Manfredi viene chiamato come persona fisica mentre il soggetto



legittimato sarebbe il Consiglio Federale, per le domande formulate nel ricorso.

Non sono certo parti o controinteressati alle vicende lamentate nel ricorso la Commissione Federale di Garanzia FIPAV, la Procura Generale dello Sport CONI ed il Dr. Alvio La Face.

Quanto sopra già integra l'inammissibilità del ricorso. Va comunque rilevato come le domande proposte siano improponibili ed inammissibili.

Se solo si leggesse con attenzione il Regolamento giurisdizionale, si capirebbe che Il Tribunale non ha il potere di ordinare, come richiesto, l'annullamento in autotutela del Provvedimento emesso dal sig. Roccato o di ordinare allo stesso la trasmissione a mezzo pec di una breve lettera di pubbliche scuse.

Non ha il potere di dichiarare nullo ovvero inefficace ovvero inesistente ovvero annullabile il provvedimento/nota emesso dal Referente Arbitri di B Alberto Falzoni dichiarando il ricorrente esente da qualsiasi penalizzazione per la stagione sportiva in corso con la trasmissione a mezzo pec al ricorrente di una breve lettera di pubbliche scuse a fronte di quanto accaduto; ciò sia perché i documenti redatti dal Referente arbitri sono atti interni inviati a chi gerarchicamente li può utilizzare per l'attività che gli compete sia perché il Falzoni non è un organo a se stante ma svolge una funzione per l'Ufficio di cui fa parte.

Non ha il potere il Tribunale di censurare e/o biasimare formalmente ed ufficialmente le archiviazioni predisposte dall'Avv. Umberto Pantanella della Procura Federale nonché il diniego all'accesso agli atti di cui alla nota dell'Avv. Giorgio Guarnaschelli.

Non ha il potere di ordinare a chiunque la riforma di un regolamento o, come nel caso, di un atto interno come un'informativa.

Non ha il potere, in sede di ricorso, di irrogare sanzioni.

Per quanto concerne la domanda relativa al richiesto ordine alla Procura Federale di accertare obbligatoriamente responsabilità di tesserati o di invitare il Procuratore ad esercitare obbligatoriamente l'azione di deferimento, si rileva come la domanda sia improponibile. Nel regolamento giurisdizionale non è prevista alcuna possibilità di impulso o di controllo del Tribunale sull'attività della Procura, ufficio che vede eventualmente sovraordinato o come soggetto con poteri di "controllo" ed avocazione, la sola Procura Generale presso il CONI; ma non è certo il Tribunale, come richiesto, a poter ordinare qualcosa ad un organo addirittura esterno alla Federazione e sul quale il



Tribunale non ha alcuna giurisdizione.

Non è compito del Tribunale ordinare la correzione di assunti refusi o di errori presenti in documenti federali. Neanche è poi prevista una forma di opposizione all'archiviazione, come pare richiedere il ricorrente.

Non ha il potere questo Tribunale di ordinare a qualsiasi organo la riforma di regolamenti o atti interni (nel caso di specie un'informativa).

Non ha il potere questo organo di ordinare al Presidente Fipav di inviare documenti di qualsiasi tipo al CONI.

Si precisa infine come sulla richiesta di consegna dei documenti ex l. 241/1990 rivolta alla Procura Generale del CONI (essendo solo questa la Procura Generale) il Tribunale non possa provvedere.

Pur non essendo oggetto di richiesta, non sembrerebbe neanche legittima la richiesta inoltrata al Procuratore federale per la consegna dei documenti visto che il ricorrente nel procedimento archiviato a seguito del suo esposto, non è parte. Il procedimento disciplinare vede infatti come parti l'incolpato e la Procura che agisce per un interesse della Federazione. Il denunciante, come correttamente rilevato dalla procura in sede di discussione, è semplicemente un "*nuncius*" e non può diventare parte non essendo prevista la figura dell'opposizione all'archiviazione nel regolamento giurisdizionale. Nessuna lesione vi è per questo aspetto al diritto di difesa.

Per quanto concerne l'assunta lesione del diritto di difesa nel procedimento di applicazione di punti di merito o demerito utilizzati per la progressione o meno degli arbitri, si rileva come la valutazione non possa che essere un atto discrezionale dell'ufficio preposto (così risulta dal regolamento); l'informativa redatta dal Responsabile arbitri ed inviata agli stessi ad inizio campionati, non può essere ritenuta una fonte normativa bensì un atto interno (assimilabile ad una circolare) reso per trasparenza al fine di far conoscere all'arbitro i criteri, propri dell'organo, che deve decidere sulle progressioni. L'applicazione o meno di punteggi per merito o per demerito, si ripete, non può che essere un'attività discrezionale che non richiede alcun procedimento, specialmente in una Federazione dilettantistica.

**Non merita commento la richiesta subordinata rivolta al Tribunale di applicazione di sanzioni al ricorrente in caso di rigetto del ricorso, che ancora una volta da**





**conferma della scarsa conoscenza delle norme del regolamento giurisdizionale.**

**Il ricorso** deve essere respinto per improcedibilità, inammissibilità e manifesta infondatezza.

**PQM**

Respinge il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 Giugno 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 giugno 2023

